

MANUALE DI BUONE PRATICHE PER GLI ANIMALI D'AFFEZIONE

A collage of various animals including dogs, cats, rabbits, and ferrets. The animals are shown in various poses and settings, some in cages and some in natural environments. The collage is the background of the entire page.

*Campagna informativa
della Regione Piemonte
per la salvaguardia del
Benessere Animale:*

linee guida per gli operatori del settore



Direzione Sanità
Settore Prevenzione Veterinaria
Responsabile Dr.ssa Giuliana Moda



S.C. Epidemiosorveglianza Veterinaria e Servizio Sovrazonale Veterinario

Direttore Dr. Vincenzo Fedele

- Responsabile del progetto -

Tutor: Dr. Mario Marino

Testi ed immagini: Dr.ssa Donatella De Somma

Revisione ed editing: Dr.ssa Silvia Giraudo

INDICE

Cosa ci proponiamo di realizzare?	1
SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA	3
1.1 Provvedere alla corretta identificazione e registrazione di ogni singolo animale	3
1.2 Impedire/prevenire ingresso e diffusione di malattie nei concentramenti permanenti e temporanei	4
1.3 Possedere un programma di gestione sanitaria dell'allevamento	5
Comportamenti non corretti	6
<i>Approfondimenti ed aspetti pratici</i>	9
<i>Microchip e Anagrafe canina</i>	9
<i>Passaporto e Movimentazione</i>	11
<i>Registro di carico/scarico</i>	12
<i>Strutture</i>	13
<i>Registrazioni</i>	20
<i>Isolamento</i>	21
<i>Derattizzazione e lotta agli infestanti</i>	22
<i>Pulizia e disinfezione</i>	25
<i>Stoccaggio e smaltimento degli animali morti</i>	26
<i>Gestione sanitaria</i>	27
<i>Pulizia degli animali / Rimozione delle deiezioni</i>	30
BENESSERE ANIMALE	
2.1 Corretta gestione di alimentazione e abbeverata	31
2.2 Garantire agli animali adeguate condizioni ambientali e climatiche	31
2.3 Corretta gestione degli animali malati e feriti	32

2.4 Corretta gestione degli animali in relazione alla loro condizione fisiologica e para-fisiologica	33
2.5 Evitare agli animali condizioni di paura e stress	33
2.6 Consentire agli animali di manifestare le caratteristiche comportamentali tipiche della specie (etogramma)	34
2.7 Il rifugio deve migliorare l'efficacia delle adozioni dei cani	34
2.8 Garantire agli animali adeguate condizioni di trasporto	35
2.9 Obblighi del trasportatore	36
Comportamenti non corretti	37
<i>Approfondimenti ed aspetti pratici</i>	39
<i>Brambell Report / Indicatori</i>	41
<i>Il trasporto di cani e gatti</i>	42
<i>Adozioni dei cani</i>	44
ALIMENTAZIONE	
3.1 Assicurare agli animali cibo e acqua in quantità e qualità adeguate	47
3.2 Assicurare adeguate condizioni di pulizia ed igiene delle strutture, attrezzature, trasporto e stoccaggio di mangimi e materie prime	48
Comportamenti non corretti	49
<i>Approfondimenti ed aspetti pratici</i>	50
RIPRODUZIONE	
4.1 Corretta gestione dei riproduttori	51
4.2 Corretta gestione sanitaria dei riproduttori	51
4.3 Escludere dalla riproduzione i soggetti con malattie genetiche	52
Comportamenti non corretti	52
FARMACO VETERINARIO	
5.1 Uso corretto del farmaco	53
Comportamenti non corretti	54

GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE ED IMPATTO AMBIENTALE

6.1 Impedire la contaminazione di acqua e cibo con sostanze pericolose	57
6.2 Possedere un protocollo per l'adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi e delle deiezioni	57
Comportamenti non corretti	58

PET THERAPY

7.1 Impedire/prevenire ingresso e diffusione di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri co-terapeuti nelle strutture per la pet-therapy	59
7.2 Gli animali co-terapeuti devono essere sottoposti a frequenti visite comportamentali	60
7.3 Fare ricorso ad animali con caratteristiche di specie e di indole adatte alle finalità del progetto	61
7.4 Gruppo di lavoro multidisciplinare e qualificato	62
Comportamenti non corretti	63
<i>Approfondimenti e normativa vigente</i>	64

FORMAZIONE DEL PERSONALE

8.1 I responsabili di allevamenti, pensioni, rifugi, canili sanitari, toelettature, negozi e centri di addestramento devono conoscere i propri obblighi e le relative responsabilità	69
8.2 I responsabili di allevamenti, pensioni, rifugi, canili sanitari, toelettature, negozi e centri di addestramento devono possedere conoscenze di zoologia ed etologia	69
Comportamenti non corretti	70
<i>Approfondimenti e normativa vigente</i>	71

SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

9.1 I responsabili di allevamenti, pensioni, rifugi, canili sanitari, toelettature, negozi e centri di addestramento devono provvedere alla sicurezza degli operatori fornendoli dei DPI e rendendo gli ambienti sicuri	73
--	-----------

9.2 I responsabili delle strutture devono garantire l'informazione e la formazione dei dipendenti	74
Comportamenti non corretti	75
<i>Approfondimenti e normativa vigente</i>	76
<i>Rischio biologico</i>	77
<i>Zoonosi</i>	79
<i>Rischio chimico</i>	80
<i>Misure preventive</i>	81
<i>DPI</i>	82
<i>Elenco normativa</i>	83
<i>Bibliografia</i>	89



Fratelli, amate ogni creatura e tutto l'universo.....

**Amate gli animali, perché Dio ha dato loro il principio del pensiero e una serena gioia.
Non turbatela, quindi, non tormentateli, non opponetevi alla suprema volontà.**

F.M. Dostoevskij

Cosa ci proponiamo di realizzare?

I Manuali di Buone Pratiche hanno la finalità di incoraggiare modalità operative virtuose nei diversi campi ed in particolare, per quanto concerne l'ambito di studio del presente documento, il rispetto dei principi igienico-sanitari, la salvaguardia della salute e la tutela del Benessere Animale, fornendo anche le linee guida che indicano le corrette pratiche operative per conseguire tali obiettivi.

I manuali di corretta prassi non sono giuridicamente vincolanti, ma gli operatori del settore possono utilizzarli su base volontaria come ausilio ai fini dell'osservanza degli obblighi previsti dalle normative europea, nazionale, regionale.

Nello specifico, questo MBP viene alla luce con lo scopo di fornire agli operatori del settore una visione globale delle corrette modalità di conduzione, ma anche e soprattutto delle criticità e degli errori più comuni rilevati nella gestione di strutture adibite a concentramenti permanenti o temporanei di animali d'affezione.

Tali assembramenti (nel testo definiti da ora in poi strutture) sono rappresentati da allevamenti, pensioni, rifugi, canili sanitari, gattili, toelettature, negozi e centri di addestramento.

E' necessario tener presente che l'evoluzione delle sensibilità dei cittadini, il riconoscimento valoriale degli animali da compagnia ed il conseguente recepimento nel sistema giuridico europeo, nazionale e regionale di sempre più rigorose disposizioni in tema di tutela degli animali sanciscono ormai il principio per cui gli animali d'affezione non sono più considerabili una semplice merce destinata all'esposizione, alla vendita, all'utilità per l'uomo.

Cani, gatti, furetti, criceti, canarini, pappagalli, merli e qualsiasi altro animale la cui presenza nella vita quotidiana dell'uomo ne influenzi lo stato emozionale e fisico, dal punto di vista giuridico non sono più considerati come semplici oggetti da possedere, bensì come esseri senzienti in grado di provare dolore, sofferenza, emozioni e sentimenti.

E' assolutamente necessario prendere atto di ciò, informarsi e adeguarsi alla legge vigente. Non è più concepibile agire secondo criteri meramente economici e senza tener conto della natura particolare e delle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali, mettendo a rischio la vita e il benessere di esseri senzienti, parimenti, non è ammissibile trascurare i principi igienici e sanitari che servono anche a tutelare la salute degli animali, la salvaguardia dell'ambiente e la salute dell'uomo.

E' immorale e illegittimo oltre che improduttivo allevare, vendere o detenere animali che dipendono interamente da noi, in condizioni inadeguate che ne causano sofferenza fisica e psicologica.

Un animale acquistato con aspettative rosee, ma che si ammala e muore da lì a poco diviene causa di grande sofferenza comportando quindi una pessima pubblicità.

Per **“tutela del benessere animale”** si intende la volontà di riconoscere agli animali un loro ruolo ed un loro habitat, considerandoli nostri coinquilini terrestri e ridimensionandone lo sfruttamento.

Il Benessere è una condizione intrinseca dell'animale: il soggetto che riesce ad adattarsi all'ambiente, si trova in uno stato di benessere; viceversa il soggetto che non si adatta si trova in una condizione di stress.

Nel Brambell Report sono enunciate le cinque libertà per la tutela del benessere animale:

1. libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione;
2. libertà dai disagi ambientali;
3. libertà dalle malattie e dalle ferite;
4. libertà di poter manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche;
5. libertà dalla paura e dallo stress;

Esistono poi degli **indicatori** che permettono di valutare in modo obiettivo il Benessere / Malessere degli animali e lo stato reale della conduzione degli stessi.

Un operatore accorto e sensibile alla questione, che voglia mettere in atto un programma il cui fine è quello di migliorare lo stato sanitario ed etico della sua attività, può avvalersi di questo manuale, pensato per essere consultato con rapidità ed inteso come un vademecum per eccellere e non come un'imposizione per inibire.

Il compendio prende spunto da un MBP promosso dalla FAO e ne segue l'impostazione, basata sullo sviluppo dei seguenti argomenti:

- Sanità animale e biosicurezza
- Benessere animale
- Alimentazione
- Riproduzione
- Farmaco veterinario
- Sostanze pericolose ed impatto ambientale
- Formazione del personale

con aggiunta delle sezioni dedicate a Pet-therapy e Sicurezza negli ambienti di lavoro.


Dallo studio di questi argomenti si può realizzare come esistano diversi modi per cagionare sofferenza ai nostri animali. Molti di questi sono espliciti e riprovevoli, frutto di "quella povertà mentale che rende anche insensibili alla sofferenza altrui: tali comportamenti costituiscono reato" (Paola Fossati). Altri sono sottili e insidiosi, spesso frutto della scarsa quanto nulla conoscenza delle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali e di quelle libertà fondamentali necessarie per garantire loro condizioni qualitative di vita accettabili ed attenuare la percezione di una realtà pur sempre artificiosa.




Il Benessere è uno stato di salute completo, sia fisico che mentale, in cui l'animale è in armonia con il suo ambiente.

Huges, 1976



SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	PERCHE' (OBIETTIVO)	QUANDO	NORMATIVA
 <p>1.1 Provvedere alla corretta identificazione e registrazione di ogni singolo animale.</p>	<p>1.1.1 Usare un sistema che consenta l'identificazione univoca dell'animale. In particolare per i cani l'unico sistema ufficialmente riconosciuto è il microchip seguito dalla registrazione nell'anagrafe canina informatizzata.</p>	<p>Assicurare l'adeguamento alla normativa di settore.</p> <p>Assicurare la tracciabilità e rintracciabilità (cioè l'associazione dell'animale ad un proprietario).</p> <p>Garantire la tutela del benessere dell'animale, il diritto di proprietà, l'individuazione dei diritti e delle responsabilità rispetto agli animali, prevenire il randagismo, scoraggiando l'abbandono.</p>	<p>L'identificazione e l'aggiornamento anagrafico devono essere garantiti in ogni fase della vita dell'animale secondo quanto previsto, nei vari casi, dalla normativa (allevamenti, pensioni, rifugi, canili sanitari, negozi e centri di addestramento, durante il trasporto, in caso di trasferimento, smarrimento, fuga, morte).</p>	<p>D.P.R. 320/1954, Art. 52 (R.P.V.)</p> <p>L. 281/1991</p> <p>L.R. 34/1993</p> <p>D.P.G.R. 4359/1993</p> <p>Reg. CE 998/2003</p> <p>D.P.C.M. 28/ 02 /2003</p> <p>L.R. 18/2004</p> <p>L.R. 9/2005</p> <p>Reg. UE 388/2010</p> <p>O.M. 21 luglio 2010</p>

SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	PERCHE' (OBIETTIVO)	QUANDO	NORMATIVA
 <p>1.2 Impedire / prevenire ingresso e diffusione di malattie nei concentramenti permanenti e temporanei.</p>	<p>1.2.1 Progettare e ristrutturare i locali che accolgono gli animali secondo criteri di biosicurezza.</p>	<p>Prevenire l'insorgenza di malattie.</p> <p>Rendere più efficaci pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature.</p>	<p>In ogni fase di soggiorno presso le strutture.</p>	<p>D.P.R. 320/1954</p> <p>Reg. CE 998/2003</p>
	<p>1.2.2 Gestire correttamente la movimentazione degli animali in entrata (verifica sanitaria e documentale) e in uscita: registrazione delle movimentazioni.</p>	<p>Garantire le necessarie tutele sanitarie ed assicurare l'adeguamento alla normativa di settore.</p>		
	<p>1.2.3 Adottare adeguate misure per la gestione degli accessi (controlli fisici e documentali degli animali, predisposizione aree di isolamento ecc.)</p>	<p>Garantire lo stato di salute degli animali.</p> <p>Assicurare l'adeguamento alla normativa di settore.</p>		
	<p>1.2.4 Disporre di un protocollo di derattizzazione e lotta contro insetti nocivi, volatili ed infestanti.</p>	<p>Eliminare possibili vettori di malattie (parassiti, insetti, topi, piccioni).</p>		

SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	PERCHE' (OBIETTIVO)	QUANDO	NORMATIVA
 <p>1.2 Impedire / prevenire ingresso e diffusione di malattie nei concentramenti permanenti e temporanei.</p>	1.2.5 Garantire adeguata pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature.	Ridurre la carica microbica.	In ogni fase di soggiorno presso le strutture.	D.P.R. 320/1954
	1.2.6 Assicurare una corretta modalità di smaltimento delle carcasse.	Prevenire l'insorgenza e la diffusione di malattie.		Reg. CE 998/2003 Reg. CE 1069/2009
 <p>1.3 Possedere un programma di gestione sanitaria dell'allevamento.</p>	1.3.1 Identificare un veterinario curante responsabile.	Garantire lo stato di salute degli animali.	In ogni fase di soggiorno presso le strutture.	D.P.R. 320/1954
	1.3.2 Applicare misure adeguate per la gestione della malattia nelle strutture di soggiorno / infermeria.			Prevenire l'insorgenza e la diffusione di malattie.
	1.3.3 Garantire la pulizia degli animali presenti nella struttura.	Garantire adeguate condizioni di benessere animale.		L.R. 34/1993
	1.3.4 Adottare un efficace sistema per la rimozione delle deiezioni.			L. 189/2004 L.R. 27/2009

SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

COMPORAMENTI NON CORRETTI



PRATICHE CHE L'OPERATORE NON DEVE METTERE IN ATTO!

PUNTO 1.1 Provvedere alla corretta identificazione e registrazione di ogni singolo animale.

- Mancata o scorretta identificazione degli animali;
- Introduzione di animali non accompagnati dai previsti documenti (passaporto, dichiarazione di provenienza, certificati TRACES, CITES ecc.);
- Mancato aggiornamento del registro di carico-scarico;
- Mancata corrispondenza tra numero e categoria di soggetti presenti (specie, razza, sesso ecc.) nella struttura e annotati sul registro di carico-scarico/cani registrati in Anagrafe Canina (quando previsto);
- Mancata corrispondenza dei dati dell'animale (sesso, razza, età) rispetto a quelli riportati in AC e sul passaporto;
- Omessa segnalazione delle movimentazioni/variazioni anagrafiche degli animali ai Servizi competenti per consentire l'aggiornamento della banca dati;
- Omessa segnalazione di furti o smarrimenti (animali, registro, passaporti ...).

PUNTO 1.2 Impedire / prevenire ingresso e diffusione di malattie nei concentramenti permanenti e temporanei.

- Mancata o scorretta identificazione degli animali;
- Introduzione di animali non accompagnati dai previsti documenti (passaporto, dichiarazione di provenienza, certificati TRACES, CITES ecc.);
- Mancato aggiornamento del registro di carico-scarico;
- Carente attenzione alla veridicità dei dati riportati sulla documentazione che accompagna gli animali;
- Promiscuità degli animali e mancato isolamento dei soggetti di nuova introduzione;
- Assenza di protocolli di derattizzazione e disinfestazione;
- Mancata pulizia regolare;
- Inappropriato utilizzo di disinfettanti e detergenti;
- Omessa / ritardata registrazione sul registro di carico scarico degli animali morti;
- Smaltimento irregolare delle carcasse.

PUNTO 1.3 Possedere un programma di gestione sanitaria dell'allevamento.

- Assenza di un Veterinario responsabile e di un protocollo per la gestione sanitaria dell'allevamento;
- Carente attenzione allo stato sanitario degli animali introdotti;
- Mancata o ritardata segnalazione ai Servizi competenti di sospetti / episodi di malattia e mortalità
- Detenzione di animali in cattive condizioni igienico-sanitarie;
- Mancato rispetto delle condizioni di benessere.

La religione di un uomo non è gran cosa se non ne traggono beneficio anche il cane e il gatto.

Abramo Lincoln

Come devono agire i bravi Allevatori / Commercianti

Selezionare i fornitori e creare una base sicura e collaudata

Prestare molta **attenzione**
alla **documentazione** e all'**identificazione** degli animali che vengono introdotti

Registrare giornalmente in **Anagrafe Canina** i passaggi di proprietà

Tenere costantemente
aggiornato il **registro di carico-scarico**,
registrando le nascite, i decessi e le movimentazioni con origine e destinazione

SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

Come devono agire i bravi Responsabili dei Canili e dei Centri di Addestramento

Prestare molta
attenzione all'identificazione, alla documentazione e allo stato sanitario degli
animali che vengono accolti nella struttura.



I Responsabili dei Canili devono **aggiornare tempestivamente** le registrazioni anagrafiche dei
singoli soggetti detenuti.
I Responsabili dei Centri di Addestramento sono tenuti a possedere un registro di carico / scarico solo
se i soggetti devono soggiornare per periodi continuativi presso la struttura.



SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

Approfondimenti ed aspetti pratici del Punto 1.1

Provvedere alla corretta identificazione degli animali

IERI

Legge 14 agosto 1991, n. 281: Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo:

Art 3 *“Le regioni disciplinano con propria legge, ..., l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante **tatuaggio indolore**”.*



OGGI

Legge regionale 19 luglio 2004, n. 18: Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata:

Art 1 comma 1 *“La Regione istituisce l'anagrafe canina regionale informatizzata, presso cui sono registrati e identificati tutti i cani”.*

Art 1 comma 2 *“... l'impiego ... di circuito elettronico integrato miniaturizzato a norma ISO, di seguito denominato '**microchip**', costituisce l'unico sistema di identificazione dei cani registrati”.*



MICROCHIP

E' un transponder contenuto dentro una capsula in materiale biocompatibile di pochissimi millimetri; conforme alle norme ISO 11784 e 11785.



Emette un breve segnale quando viene attivato dall'apposito lettore su cui appare il codice costituito da 15 cifre.



Viene iniettato sottocute sul lato sinistro del collo nell'area retro-auricolare.



ANAGRAFE CANINA

La Banca Dati Regionale in Piemonte è gestita mediante il sistema **ARVET**, che permette di registrare e monitorare i dati anagrafici (cane, proprietario, sede di detenzione) e sanitari (vaccinazione antirabbica, morsicature e controlli ufficiali) di animali preventivamente identificati. La corretta e costante implementazione del sistema ARVET consente ai **diversi utenti autorizzati, dotati di password ed username di accedere in**

SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

Approfondimenti ed aspetti pratici del Punto 1.1

Provvedere alla corretta identificazione degli animali

qualsiasi momento, nel totale rispetto della legge sulla privacy, a tutta una serie di informazioni di livello differente riguardanti l'identità e lo stato dell'animale in questione:

- Il veterinario libero professionista può registrare i dati dei cani da lui identificati e dei rispettivi proprietari, visualizzare la scheda anagrafica di ogni suo paziente e registrare le vaccinazioni antirabbiche eseguite.
- L'ASL può visualizzare le schede complete di tutti gli animali (compresi i dati dei proprietari e dei detentori) registrati nel sistema e può modificare i dati inerenti soggetti presenti nel proprio territorio di competenza.
- I Comuni possono visualizzare le schede complete di tutti gli animali (compresi i dati dei proprietari e dei detentori) registrati nel sistema.
- Gestori di canili / Associazioni di tutela dei diritti degli animali possono aggiornare dati e movimentazioni sugli animali ospiti.



*Il cane e l'uomo si incontrano ...
Microchip e identificazione in AC tutelano il cammino comune ...*



Ogni cittadino tramite ARVET Piemonte può fare:

- denuncia di smarrimento/ritrovamento;
- denuncia di decesso;
- verifica dell'iscrizione in anagrafe canina di un cane di cui conosce il numero di microchip;
- consultare la disponibilità di cani adottabili presso i canili della Regione.

<http://www.arvetpiemonte.it>

Utilità

Molteplici sono i vantaggi derivanti da questo sistema di registrazione dei cani:

- immediata identificazione del padrone o del detentore di un animale smarrito;
- effetto deterrente sui furti: un animale identificato non può essere facilmente rivenduto;
- effetto deterrente sugli abbandoni, in quanto il cane identificato è sempre ricollegabile al rispettivo proprietario che, in caso di abbandono o incuria, va incontro a pesanti sanzioni;
- monitoraggio e controllo di situazioni o emergenze sanitarie nel territorio.



... Che si tratti di un cane e il suo proprietario, di un cane e il suo allevatore, di un cane e il suo commerciante: è un atto dovuto.

SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

Approfondimenti ed aspetti pratici del Punto 1.1

Provvedere alla corretta identificazione degli animali

Passaporto

Il **Reg. CE 998/2003** stabilisce che cani, gatti e furetti che viaggiano nei Paesi dell'Unione Europea al seguito del proprietario devono essere provvisti di passaporto (il trasferimento di un numero di animali superiore a cinque costituisce transazione di tipo commerciale e necessita di specifica autorizzazione). Il documento identificativo, rilasciato dalle ASL, è obbligatorio dal 1° ottobre 2004.



Ad ogni documento è abbinato un numero identificativo costituito da 2 lettere e 12 cifre (Codice ISO dello Stato Membro, 2 lettere; Codice ISTAT della Regione, 2 cifre; numero progressivo composto da 10 cifre).

Viene compilato in duplice lingua (inglese e lingua dello Stato che lo rilascia).

Riporta estremi del proprietario e dell'animale, vaccinazioni antirabbiche ed eventuali altri trattamenti vaccinali e/o antiparassitari (echinococco, pulci, zecche), titolazione degli anticorpi vaccinali antirabbici richiesta dal Paese di destinazione.

L'ASL lo rilascia trascorsi 21 giorni dalla vaccinazione antirabbica, previa verifica dell'identità dell'animale (lettura del "microchip"). Il passaporto accompagna l'animale per tutta la vita.

Quando richiesto il Veterinario Ufficiale eseguirà e certificherà la visita sanitaria prima della partenza, apponendo timbro e firma nell'apposita sezione del passaporto.

Smarrimento: In caso di smarrimento occorre sporgere denuncia presso i competenti uffici (Polizia di Stato / Carabinieri).

Una copia della stessa va depositata presso il servizio veterinario della propria ASL, congiuntamente alla richiesta del duplicato. / nuovo passaporto.

SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

Approfondimenti ed aspetti pratici del Punto 1.1

Provvedere alla corretta identificazione degli animali

Movimentazione

Gli scambi tra Stati Membri e l'introduzione nell'Unione Europea di cani, gatti e furetti sono normati dal **Reg. CE 988/2003**.

In pratica gli animali devono essere:

- muniti del passaporto individuale rilasciato da un veterinario abilitato, attestante l'esecuzione di vaccinazione antirabbica in corso di validità (di norma la vaccinazione si può praticare dopo i 3 mesi di età, è valida trascorsi 21 giorni dall'esecuzione per il periodo indicato dal produttore del vaccino);
- identificati con microchip (è ammesso anche il tatuaggio a condizione che sia perfettamente leggibile e solo nel caso di cani regolarmente iscritti e tatuati prima dell'entrata in vigore della L.R. 18/04);

- in alcuni casi è prevista anche l'esecuzione della titolazione degli anticorpi vaccinali antirabbia (superiore a 0,5 UI/ml), effettuata presso un laboratorio riconosciuto dall'Unione Europea.

Per evitare la fraudolenta dissimulazione dei movimenti commerciali in "movimenti non commerciali di animali da compagnia a seguito del proprietario", con il **Reg. UE 388/2010** si è stabilito che per gli scambi tra Paesi comunitari:

- tutti i movimenti di animali in numero superiore a 5 siano soggetti alle norme per gli scambi commerciali (presenza certificazione TRACES).

SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

Approfondimenti ed aspetti pratici del Punto 1.1

Provvedere alla corretta identificazione degli animali

Il **TRACES** fornisce una valida assistenza alle autorità veterinarie per tutto ciò che concerne la certificazione, attraverso un sistema informatizzato realizzato via web. In un unico database centrale afferiscono da **UVL** (Unità Veterinarie Locali) o **PIF** (Posti di Ispezione Frontaliera) o **Autorità centrali** tutte le informazioni relative ad animali o determinati prodotti spostati nell'ambito della Comunità, come importazione, movimentazione intra-comunitaria o transito.

La finalità di **TRACES** è quella di collegare tra di loro le Autorità veterinarie competenti, gli operatori commerciali in tutti gli Stati Membri e nei Paesi Terzi con i quali la Commissione ha stipulato speciali accordi. Il sistema consente un'efficace gestione delle informazioni relative a statistica, tracciabilità e valutazione del rischio (attraverso il collegamento al sistema di allerta comunitario). In questa nuova configurazione **TRACES** assume un'importanza strategica per le Aree di Sanità animale, Benessere animale e Sanità pubblica veterinaria, garantendo i seguenti aspetti operativi:

- controllo più efficace e garanzia di tracciabilità di animali e prodotti di origine animale;
- valido ausilio decisionale per l'importazione di animali e prodotti (base dell'analisi del rischio);
- integrazione con il sistema di allerta centrale
- alleggerimento del carico amministrativo a livello di PIF e UVL.



Non c'è patto che non sia stato rotto, non c'è fedeltà che non sia stata tradita, fuorché quella di un cane veramente fedele.

Konrad Lorenz

SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

Approfondimenti ed aspetti pratici del Punto 1.2

Impedire/prevenire ingresso e diffusione di malattie nei concentramenti permanenti e temporanei

1.2.1 Progettare e ristrutturare i locali che accolgono gli animali secondo criteri di biosicurezza.

Strutture

Allo scopo di prevenire l'ingresso e la diffusione di agenti patogeni in allevamento/canile si devono prendere in considerazione le diverse fonti di rischio sanitario (modalità di diffusione, mezzi di trasporto, parassiti...), effettuando un'ideale **progettazione**.

Nel progettare un canile/allevamento bisogna ricordare che quello sarà il luogo in cui molti cani trascorreranno un periodo variabile da pochi giorni a tutta la vita e che questa esperienza andrà ad incidere sul loro profilo cognitivo e comportamentale. Le normative vigenti in materia di concentramenti di animali tutelano il benessere degli animali ospitati.

I criteri di valutazione sono riferiti a **bisogni**:

- di salute
- fisiologici
- di sicurezza
- sociali
- cognitivi.

Il cane è un soggetto senziente, dotato di capacità cognitive, motivo per cui della struttura si valutano le **condizioni igienico-sanitarie** e il **grado di vivibilità**, fattori che incidono sulla sua adottabilità.

I canili possono essere progettati come:

1. **strutture aperte**, a paddock con cuccie coperte da tettoie;
2. **strutture semichiusate**, con box prefabbricati o in muratura, con aree rifugio chiuse o coperte su tre lati ed aree di esercizio;
3. **strutture chiuse**, a capannone, con annessa area di sgambamento esterna.

Ubicazione

Molto importante è la collocazione del canile/allevamento, classificato dal **D.M. 5 settembre 1994** come "industria insalubre di prima classe"; in quanto produttore di cattivi odori, rumori, rifiuti solidi o liquidi, deve esser isolato


e tenuto lontano dalle abitazioni. In particolare è buona norma che disti almeno 200 metri da nuclei abitati e sia lontano da corsi d'acqua superficiali.

La tutela dei cani impone inoltre un'ubicazione dei ricoveri lontana da fonti di inquinamento potenzialmente dannose per la salute.

E' da preferirsi una zona facilmente raggiungibile, con terreno pianeggiante e ben drenato, ventilata e posizionata in modo che i venti dominanti spirino dal canile-rifugio al canile sanitario, ossia dall'area sanitariamente stabile all'area di isolamento.


Posizione

I **box** andrebbero preferibilmente orientati verso sud per sfruttare la luce ed il calore solare; deve essere garantita una zona ombreggiata. Nel progettare l'esposizione dei box bisogna tener conto dell'entità degli stimoli cui i cani saranno sottoposti, per evitare situazioni iper-stimolanti (zone trafficate, rumorose ecc.), stressanti oppure, al contrario, troppo monotone e tali da ingenerare deprivazione sensoriale.



Recinzione

L'area deve essere recintata da una **rete** metallica (ottimale a maglie di 4 x 4 cm), di altezza non inferiore a 2 metri, con una porzione interrata di almeno 50 cm e la parte superiore inclinata verso l'interno di 45° per circa 30 cm, al fine di impedire le fughe.



SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

Approfondimenti ed aspetti pratici del Punto 1.2

Impedire/prevenire ingresso e diffusione di malattie nei concentramenti permanenti e temporanei



Il perimetro deve essere provvisto di siepi e piante ad alto fusto che ombreggino ed isolino dal punto di vista acustico e visivo l'intera struttura; sono preferibili **piante** che non richiedano grandi cure, che non perdano foglie (sempreverdi) e dal ridotto apparato radicale.

Le aree di transito dei visitatori devono essere ricoperte di ghiaia o dotate di pavimentazione drenante.

I **parcheggi** saranno esterni ed è necessaria la presenza di un **doppio cancello** all'entrata della struttura che delimiti un'area di accesso e uscita, senza rischio di fuga degli animali.

Una struttura ben curata, pulita e con aree dedicate sortisce un ottimo effetto su chi è intenzionato ad adottare un cane.

REPARTI

Un canile moderno deve essere pensato per far fronte a differenti esigenze, in primis quelle sanitarie ed etologiche, piuttosto difficili da conciliare.

Sarebbe opportuno prevedere più reparti destinati ad utenti con differente condizione sanitaria, fisiologica ed etologica.

1. Reparto di isolamento

Ospita cani di nuova introduzione la cui storia sanitaria è sconosciuta. Devono essere garantite condizioni igieniche che impediscano la diffusione di patologie contagiose e che

permettano agli operatori di lavorare in sicurezza.

I **box**, rigorosamente **singoli**, devono essere almeno il **10%** della potenzialità recettiva; un numero superiore permetterebbe una migliore gestione delle disinfezioni.

I cani sostano nel reparto isolamento per **10 giorni**. E' importante che il randagio, dopo lo stress dell'abbandono, della cattura e del ricovero coatto in un ambiente sconosciuto ed affollato da altri cani, percepisca una sensazione di protezione: le pareti divisorie e le cuccie sono elementi importantissimi.

Ogni box deve essere ripartito in una parte chiusa, ben coibentata dove il cane possa rifugiarsi e sottrarsi alla presenza degli altri cani (in mancanza di tale sezione una cuccia è sufficiente) ed una sezione esterna in parte coperta.

Le cuccie devono essere mobili, smontabili, in materiale lavabile e disinfettabile, con tettuccio preferibilmente piano e fruibile.

E' bene avere a disposizione lampade a raggi infrarossi per riscaldare soggetti anziani, defedati e cuccioli.

Al fine di poter gestire agevolmente cani pericolosi è opportuno poter disporre di box contigui resi comunicanti da porte a ghigliottina azionabili dall'esterno; ciò permetterà agli operatori di trasferire il cane aggressivo da un box all'altro durante le pulizie senza doversi avvicinare, lavorando in sicurezza.

I box dovrebbero essere accessibili da due lati e costeggiati da corridoi che consentano agli operatori di spostarsi con facilità; per ragioni di sicurezza e per prevenire la fuga dei cani, anche tali camminamenti devono essere recintati e provvisti di porte con doppio chiavistello.

Le **pareti** dei box devono essere lavabili fino ad almeno 2 metri d'altezza (smalti, pannelli plastificati isolanti, piastrelle); i **pavimenti** devono essere realizzati in materiale lavabile, disinfettabile e non sdruciolevole. Una buona

SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

Approfondimenti ed aspetti pratici del Punto 1.2

Impedire/prevenire ingresso e diffusione di malattie nei concentramenti permanenti e temporanei

soluzione consiste nel realizzare un fondo in cemento (con una pendenza del 3% verso i canali di scolo) e rivestirlo con mattonelle di plastica traforate che agevolino l'allontanamento delle urine e delle acque di lavaggio.

Spigoli ed angoli a guscio d'uovo possono facilitare la pulizia ed evitare l'accumulo di sostanza organica, microrganismi, insetti e topi.

I **canali di scolo** devono essere esterni ai box e dotati di grate; devono confluire in scarichi separati o comunque a valle rispetto agli scarichi dei reparti ordinari.

Devono essere presenti **lavandini** e spazi con grate di scolo in cui lavare e disinfettare gli attrezzi di lavoro.

Il reparto deve essere recintato e fornito di calzari, guanti, abbigliamento monouso e/o **vaschetta con disinfettante** in prossimità dell'ingresso, munito di porta con doppio chiavistello.

In questo settore (ove i cani permangono per brevi periodi) non è previsto un recinto di sgambamento in erba, per motivi di ordine igienico-sanitario.

2. Reparto ordinario

In un reparto dove gli animali soggiornano per tempi lunghi bisogna privilegiare le caratteristiche di vivibilità. E' bene suddividere tale reparto in **due settori**:

- **custodia temporanea**, per ospitare i cuccioli ed i cani con alto indice di adottabilità;
- **ricovero permanente**, per ospitare cani vecchi (reparto anziani) o con scarse possibilità di adozione (reparto soggetti problematici).

Assumono molta importanza le aree di sgambamento, gli arricchimenti ambientali (presenza di strutture o giochi destinati a favorire il benessere animale), la ripartizione dei box e la possibilità di creare dei piccoli gruppi (2-3 cani per box, sempre tenendo conto della superficie minima di 4 mq da garantire a

ciascun soggetto) che favoriscano la socializzazione ed aumentino l'indice di adottabilità.

Nel **settore custodia permanente** avremo almeno due tipologie di ricoveri:

A) Reparto anziani

Ospita la maggior parte dei cani difficili da affidare, animali che potrebbero restare in canile per il resto della loro vita.

Si può prospettare una "gestione in libertà", compatibilmente al carattere dei singoli, con aree abitabili organizzate: un'ampia superficie pavimentata su cui posizionare le cuccie coibentate, riparata da tettoia; il restante spazio destinato allo sgambamento. Ogni area può accogliere da 5 a 6 soggetti.

B) Reparto soggetti problematici

Ospita cani che hanno difficoltà di relazione intra-specifica e/o inter-specifica, difficilmente adottabili. Si può ipotizzare un tentativo di recupero avvalendosi del supporto di figure professionali competenti in materia (veterinari comportamentalisti in equipe con educatori cinofili). Laddove non sia ipotizzabile un recupero, si possono realizzare delle ampie aree in cui ospitare in piccoli branchi gli animali con problemi di relazione inter-specifica, tenendo conto delle gerarchie, mentre i soggetti con problemi relazionali intra-specifici disporranno di box singoli ed isolati.

Tale reparto deve essere ubicato lontano da fonti di stress (visitatori, aree di sgambamento e transito) e progettato per ridurre al minimo gli interventi di manutenzione e pulizia.

La presenza di cespugli e piante basse offrirà ai cani la possibilità di rifugiarsi ogni volta che avvertiranno un pericolo.

Nel **settore custodia temporanea** è opportuno prevedere almeno:

C) Reparto cuccioli

Reparto che richiede molta attenzione.

Bisogna distinguere tra presenza o assenza della figura materna.

SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

Approfondimenti ed aspetti pratici del Punto 1.2

Impedire/prevenire ingresso e diffusione di malattie nei concentramenti permanenti e temporanei

In caso di cuccioli con fattrice l'isolamento non costituisce un problema: i piccoli godranno delle necessarie attenzioni della madre, accolti in un box singolo adeguatamente arricchito.

Se i cuccioli sono orfani o si tratta di un singolo cucciolo si palesano problemi: l'isolamento in un ambiente asettico e povero come quello del box sottopone i piccoli ad uno stress che ne abbassa le difese immunitarie, oltre a generare:

- deprivazione sensoriale;
- mancata socializzazione;
- impoverimento del bagaglio di esperienze.

Una soluzione valida può essere quella di mettere insieme ai cuccioli un cane adulto, equilibrato e di buon carattere, che vigili sui piccoli e metta in atto gli insegnamenti necessari ad educarli (**adulto regolatore**).

I box devono essere forniti di **arredo ludico**, che stimoli i piccoli e li aiuti a sviluppare un bagaglio conoscitivo idoneo per affrontare le diverse situazioni che si proporranno loro dopo l'adozione.

Gli operatori di questo settore devono essere attenti e scrupolosi, sia nel prestare le dovute attenzioni ai cuccioli, sia nell'evitare di fungere da vettori passivi di microrganismi patogeni. E' importante fornire vaschette con disinfettante per le calzature e/o calzari monouso all'ingresso.

Trascorso il periodo di isolamento, si forniranno ai cuccioli spazi ampi con annessa area di sgambamento adeguatamente arricchita.

D) Reparto cani ad alta adottabilità

Criteri di base sono la socializzazione intra ed inter-specifica e la possibilità di dare visibilità ai cani ospitati.

N.B.: dedicare particolare attenzione alla pulizia ed all'igiene nei reparti di:

- isolamento;
- ricovero temporaneo;
- reparto cuccioli;

in tali ambienti la profilassi vaccinale non è stata ancora avviata o portata a termine.

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Pavimentazioni: il **cemento trattato con resine** è il materiale che ha fornito le migliori prestazioni come resistenza alle sollecitazioni e facilità di lavaggio ed igienizzazione.

Pavimentare e rivestire le pareti dei box con piastrelle offre ottime garanzie di pulizia e disinfezione, ma nel tempo le piastrelle si possono rompere o staccare. Il cemento ben liscio è considerato lavabile e igienico, ma per usura tende a sgretolarsi e nelle crepe accumula deiezioni e sporcizia.

Divisori: preferibili in muratura, di altezza minima 140-150 cm sovrastati da una rete fino a 200 cm; in alternativa con pareti verniciate, fino a 2 m d'altezza, con smalti lavabili e non tossici. Tali divisori precludono il contatto diretto, fonte spesso di stress eccessivo, senza impedire quello visivo, olfattivo ed acustico.

Coperture: utilizzare pannelli coibentanti a copertura dell'intero box, interrotti da lucernai per assicurare l'illuminazione naturale. Andrebbero posizionati almeno a 2 m di altezza nelle strutture semichiusure e a 2,5 m in quelle chiuse (salvo diversa norma comunale).

Porte: devono essere robuste, ispezionabili, agevolmente apribili e chiudibili su ambo i lati da parte dell'operatore. Vanno bene i sistemi a doppio chiavistello interno/esterno manovrabile attraverso una feritoia per il passaggio della mano. Le più resistenti hanno la parte inferiore realizzata in lamiera zincata spessa 2 mm, quella superiore in rete elettro-saldata zincata, a maglie 4 x 4 cm.

Le porte a **ghigliottina**, potendo essere attivate a distanza, risultano molto utili in determinate situazioni: tra box contigui per la gestione di cani aggressivi; nelle pareti di passaggio dall'area chiusa all'area aperta del box.

SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

Approfondimenti ed aspetti pratici del Punto 1.2

Impedire/prevenire ingresso e diffusione di malattie nei concentramenti permanenti e temporanei



Cucce: devono essere di dimensioni adeguate, coibentate, a tetto piano (diventa uno spazio utilizzabile dall'animale), con tetto o parete laterale smontabile per agevolare l'accesso agli operatori durante per pulizie e altri interventi. La cuccia rappresenta per il cane un rifugio sicuro (tana) ed è un elemento essenziale dal punto di vista psicologico e comportamentale.



Fornire anche una brandina o un lettino su cui il cane possa adagiarsi quando si trova all'aperto limita la formazione dei calli da decubito.



Accessori: somministrare il pasto "porta a porta" in ciotole di metallo resta il sistema di alimentazione migliore. I cani devono sempre percepire che la gestione delle risorse appartiene all'uomo; il momento del pasto rimane ancora un momento di associazione positiva cibo/uomo.

Evitare i distributori automatici di cibo, perché la riduzione dei tempi di contatto uomo/animale non favorisce la corretta socializzazione.

Ottimale l'uso di **abbeveratoi a riempimento automatico** (previene il rischio di lasciar gli animali senza acqua, soprattutto nei mesi estivi); ciotole e/o secchi dell'acqua andrebbero fissati, per evitarne l'accidentale versamento.



N.B.: box, corridoi di servizio, aree di sgambamento devono essere forniti di **illuminazione artificiale**, al fine di permettere una facile ispezione degli ambienti e degli animali, in qualsiasi momento.

LOCALI DI SERVIZIO

Anche questi vani devono essere efficienti, funzionali e puliti: l'altezza dovrebbe essere di circa 3 metri (salvo diverse norme comunali).

Ufficio e servizi di ricezione: ambiente adibito ad attività amministrative (accettazioni, registrazioni, colloqui/adozioni, archivio dati, anagrafe canina...).

Dispensa e cucina: sono due ambienti separati, adiacenti per praticità. Devono avere pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili fino a 2 m di altezza, finestre dotate di zanzariere, fornelli per cuocere e scaldare gli alimenti destinati agli animali (il Reg. CE n. 1069/2009 Capo 2 Sezione 3 Art 16 permette, previa autorizzazione dell'autorità competente, l'utilizzo di sottoprodotti alimentari di origine animale derivati da materiali di categoria 3 non destinati al consumo umano), lavandini grandi in cui lavare ciotole e pentole.

Deposito: può essere un locale oppure un armadio con serratura; in ambo i casi deve essere affisso un elenco riportante il contenuto

SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

Approfondimenti ed aspetti pratici del Punto 1.2

Impedire/prevenire ingresso e diffusione di malattie nei concentramenti permanenti e temporanei

(materiale chimico destinato alla pulizia e disinfezione).

Infermeria e degenza: locali adiacenti, con pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili fino a 2 metri di altezza, finestre a vasistas provviste di zanzariere, lavandini con rubinetti azionabili "a gomito", superfici e piani di lavoro lavabili e disinfettabili, contenitori per i "rifiuti speciali", tavolo per visita in acciaio inox, armadietti per farmaci e materiali. L'armadietto per le scorte dei farmaci deve essere munito di serratura e la detenzione di farmaci dovrà essere autorizzata dal Servizio Veterinario ASL.

Toelettatura: questo locale, la cui presenza non è obbligatoria, deve essere munito di vasche e servizi per il lavaggio e di phon o soffione per l'asciugatura, pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili fino a 2 metri d'altezza; sul pavimento deve esserci un chiusino di raccolta e scolo per agevolare le operazioni di pulizia e disinfezione.

Spogliatoi e servizi igienici per il personale: devono essere in numero adeguato e preferibilmente provvisti di docce.

Reflui: le acque di scarico non possono essere riversate al suolo, sia per adempiere alle

disposizioni di legge in materia di smaltimento rifiuti e tutela dell'ambiente sia per evitare la diffusione di parassitosi e malattie infettive.

Prima di essere riversate nel sistema fognario pubblico le acque reflue dovrebbero essere depurate in loco (tramite sistemi di depurazione biologica: impianto a fanghi attivi, fito-depurazione, percolatore...) oppure immerse in vasche di raccolta a tenuta e poi inviate a depuratori autorizzati per lo smaltimento (tali scarichi devono essere autorizzati: art. 124 del DL.vo 3 aprile 2006, n. 152).



SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

Approfondimenti ed aspetti pratici del Punto 1.2

Impedire/prevenire ingresso e diffusione di malattie nei concentramenti permanenti e temporanei

Parametri minimi dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto

Canile sanitario
L. 14 Agosto 1991, n. 281
L.R. 26 Luglio 1993, n. 34
D.P.G.R. 4359 dell'11 Novembre 1993

Box

- **devono essere individuali con dimensioni e caratteristiche** tali da consentire le fondamentali libertà di movimento ed il benessere degli animali;
- con superfici lavabili e disinfettabili, in modo da garantire la massima igiene.

Recinti all'aperto

Le aree di sgambamento non sono consentite, al fine di prevenire la diffusione delle malattie infettive e parassitarie.

Si può trovare un'alternativa utile nel fornire ogni box di un'area recintata all'aperto, delimitata da pareti alte 1,5 metri che impediscano agli animali dei box adiacenti di entrare in contatto; la pavimentazione, però, dovrà essere in materiale che consenta il facile allontanamento delle deiezioni, lavabile e sanificabile, tenuto conto che la storia sanitaria degli animali che vi sosterranno è sconosciuta.


Attività a scopo di commercio, addestramento e custodia a fini commerciali
(Allegato A del D.P.C.M. 28 febbraio 2003: Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.)

Peso del cane (Kg)	Superficie minima del box coperto (mq/cane)	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		fino a 3 cani (mq/cane)	oltre 3 cani (mq/cane)
meno di 10 da 11 a 30 più di 30	1,0	1,5	1
	1,5	2	1,5
	2	2,5	2

Rifugio
L.R. 26 Luglio 1993, n. 34
D.P.G.R. 4359 dell'11 Novembre 1993

- Capacità massima complessiva del singolo impianto: 100 capi;
- **superficie minima per capo: 4 mq, fatte salve esigenze diverse;**
- **numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa cucciolata;**
- pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili;
- approvvigionamento idrico sufficiente;
- canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio;
- reparto di isolamento (box singoli), per una capienza pari al 10% di quella complessiva;
- locale per gli interventi veterinari;
- locale per il deposito e la preparazione degli alimenti;
- magazzino per il deposito dei detersivi, dei disinfettanti e delle attrezzature per il loro impiego;

Le aree di sgambamento qui sono molto importanti, devono essere numerose ampie e ben curate, meglio se attrezzate con percorsi ludici.
I moderni rifugi sono concepiti come oasi o parchi: ambienti piacevoli per gli animali e per l'uomo, pensati per attirare i visitatori.



SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

Approfondimenti ed aspetti pratici del Punto 1.2

Impedire/prevenire ingresso e diffusione di malattie nei concentramenti permanenti e temporanei

1.2.2 Gestire correttamente la movimentazione degli animali in entrata (verifica sanitaria e documentale) e in uscita: registrazione delle movimentazioni.

Per **BIOSICUREZZA** si intende il sistema (ossia l'insieme di procedure connesse tra di loro) che, applicato in allevamento/canile/negoziocentro di addestramento, consente di mantenere o migliorare la situazione sanitaria attraverso la prevenzione dell'introduzione di nuove patologie e il controllo della diffusione di quelle già presenti nella struttura.

Ingresso in allevamento/negoziocentro di animali sicuri dal punto di vista sanitario

- Prendere contatti preventivi con i fornitori ed effettuare sopralluoghi negli allevamenti di importazione.
- Ridurre il numero di fornitori;
- Conoscere lo stato sanitario del fornitore.
- Assicurarsi che il trasporto avvenga nel rispetto delle norme specifiche relative al benessere animale ed alle procedure di disinfezione degli automezzi.
- Verificare le condizioni di arrivo degli animali: corretta identificazione, vitalità, uniformità della partita, presenza di lesioni.
- Concordare la durata del periodo di **ISOLAMENTO** con il veterinario libero professionista.

Ingresso in canile di animali che costituiscono un'incognita sanitaria

- Ricoverare i cani nei locali del canile sanitario.
- Sottoporre gli animali ad una visita clinica e, qualora il veterinario libero professionista ne ravvisi la necessità, ad esami di laboratorio.
- Tenere gli animali sotto osservazione per un periodo di 10/15 giorni o per il tempo indicato dal Veterinario Ufficiale.
- Fornire ogni animale di una scheda clinica su cui riportare i trattamenti medici/chirurgici, le vaccinazioni e gli esiti delle visite cliniche.
- Nel caso si tratti di cani rinvenuti vaganti, richiedere ai proprietari la presentazione del libretto sanitario.

Ingresso nei centri d'addestramento

- Richiedere il certificato di identificazione.
- Richiedere il libretto sanitario.
- Verificare il corretto stato vaccinale.
- Sottoporre gli animali a visite cliniche periodiche.

SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

Approfondimenti ed aspetti pratici del Punto 1.2

Impedire/prevenire ingresso e diffusione di malattie nei concentramenti permanenti e temporanei

1.2.3 Adottare adeguate misure per la gestione degli accessi (controlli fisici e documentali degli animali, predisposizione aree di isolamento ecc.)

Isolamento in allevamento/canile

I **locali di isolamento** devono essere almeno il **10% della capacità ricettiva**; dovrebbero essere separati dal resto dell'allevamento ed avere una fossa liquami indipendente.

Il personale addetto deve indossare vestiario monouso (è buona prassi che degli animali in isolamento sia incaricata sempre la stessa persona).

Gli ingressi devono essere dotati di vaschette con disinfettante per sanificare gli stivali e/o le calzature.

Si deve aver cura degli animali ospitati in isolamento a fine della giornata/turno, in modo da non ritornare più nel reparto, rispettando le esigenze di benessere degli stessi.

La comparsa di qualsiasi sintomatologia deve essere tempestivamente segnalata e persa in seria considerazione.

Al termine di ogni utilizzo mettere in atto appropriati protocolli di pulizia e disinfezione del locale e delle attrezzature.

Isolamento in negozio

Nei negozi dovrebbero entrare solo animali il cui stato sanitario sia sicuro e garantito. Ciononostante non si può escludere la comparsa di sintomatologie sospette, che devono essere osservate e prese in seria considerazione.

In tali casi dovrà essere disposto l'allontanamento e il ricovero presso una struttura di detenzione, osservazione ed isolamento esterna al negozio oppure presso una clinica veterinaria.

Al termine di ogni utilizzo mettere in atto appropriati protocolli di pulizia e disinfezione del locale e delle attrezzature.

Il negozio è una fonte di stress e malattia; fare attenzione ai contatti degli animali con estranei (uomini ed altri animali) ed alle esigenze e caratteristiche delle diverse specie animali commercializzate.

SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

Approfondimenti ed aspetti pratici del Punto 1.2

Impedire/prevenire ingresso e diffusione di malattie nei concentramenti permanenti e temporanei

1.2.4 Disporre di un protocollo di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi.



Gli infestanti più comuni negli allevamenti di animali d'affezione sono: **topi ed insetti**.




I topi sono veicolo/causa di...

- trasmissione della Leptospirosi, patologia infettiva potenzialmente letale per il cane e per l'uomo;
- contaminazione degli alimenti;
- danni economici (alimenti inutilizzabili, strutture e infrastrutture distrutte).



I danni provocati da insetti e animali infestanti possono essere di tipo diretto sull'animale (lesioni, prurito, infiammazioni) oppure indiretto (rappresentano un'importante veicolo per la trasmissione di malattie infettive).



Attorno ai capannoni deve essere garantita un'area di almeno 2 metri di larghezza pulita e sgombra di materiali, possibilmente ricoperta di ghiaia o con superficie di facile pulizia (cemento, asfalto, terra battuta o con manto erboso frequentemente sfalciato). Deve essere evitato l'accatastamento di qualsiasi materiale.



SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

Approfondimenti ed aspetti pratici del Punto 1.2

Impedire/prevenire ingresso e diffusione di malattie nei concentramenti permanenti e temporanei

SEGNI DI PRESENZA DEI RODITORI:

- Avvistamento, anche occasionale e sporadico, di topi vivi (l'avvistamento di un solo esemplare indica la presenza di una popolazione!)
- Impronte (su polveri...)
- Rosicchiature (cavi elettrici!)
- Tane
- Residui fecali
- Tracce di unto
- Tracce di urina (rilevabile anche con lampada fluorescente)
- Rinvenimento carcasse di topi morti
- Rumori
- Cattivi odori

PROGRAMMA DI DERATTIZZAZIONE

PREVENZIONE



- Chiusura di finestre, buchi e fessure;
- Rendere difficoltoso ogni possibile accesso (infissi, canali di scolo, muri, cavi elettrici).

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI IGIENICHE



- Pulizia
- Disinfezione;
- Utilizzo di esche, trappole, polveri, colla.




SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

Approfondimenti ed aspetti pratici del Punto 1.2

Impedire/prevenire ingresso e diffusione di malattie nei concentramenti permanenti e temporanei

ESECUZIONE DEL TRATTAMENTO

- MAPPA;
- NOME DEL PRINCIPIO ATTIVO UTILIZZATO;
- SCHEDA DI REGISTRAZIONE: DATE EVENTO, QUANTITA' UTILIZZATE, CONSUMO (conservarla per la verifica sull' idoneità della procedura da parte dell' Autorità competente).



Non toccare mai le esche con le mani nude:

- sono tossiche anche per l'uomo;
- topi e ratti percepiscono l'odore umano e non le consumano.

SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

Approfondimenti ed aspetti pratici del Punto 1.2

Impedire/prevenire ingresso e diffusione di malattie nei concentramenti permanenti e temporanei

1.2.5 Garantire un'adeguata pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature

OBIETTIVI DELLA PULIZIA E DISINFEZIONE

1. diminuzione della popolazione microbica patogena e non, presente nell'ambiente;
2. riduzione del rischio di malattie;
3. prevenzione delle malattie;
4. ottimizzazione dei risultati tecnici;
5. creazione di un ambiente di lavoro e di vita più gradevole.

Pulizia e disinfezione sono gli unici mezzi che consentono di controllare accumulo e dispersione dei microrganismi patogeni.

Gli **agenti disinfettanti** hanno diversi meccanismi d'azione e spettro di attività. Scegliere con il veterinario zootetra quelli più indicati per lo scopo.

Il processo di disinfezione ha maggiore efficacia quando viene messo in atto:

- su **superfici** precedentemente **pulite**
sgrassate
asciutte
- per i **tempi di contatto** necessari a consentire l'azione del disinfettante.

N.B.: La presenza di sostanza organica vanifica l'azione del disinfettante!

Protocollo ottimale per la pulizia:

1. Rimozione del materiale organico e degli altri residui;
2. Smontaggio e rimozione di tutte le parti mobili e/o in legno. Pulizia e accurato lavaggio di tutte le superfici con particolare riguardo per le ciotole e abbeveratoi esterni (impiegando tensioattivi, acqua sotto pressione);
3. Lavaggio a fondo con idropulitrice o apparecchiatura equivalente;
4. Disinfezione con prodotti di comprovata efficacia secondo la diluizione e le modalità di impiego prescritte dal produttore;
5. Risciacquo con acqua calda delle parti a contatto con gli animali;
6. Distribuzione rodenticidi: esche, trappole, colle, polveri traccianti, polveri concentrate per uso professionale. (verifica su modalità di applicazione, frequentazione dei siti di posizionamento, efficacia).

SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

Approfondimenti ed aspetti pratici del Punto 1.2

Impedire/prevenire ingresso e diffusione di malattie nei concentramenti permanenti e temporanei

1.2.6 Assicurare lo stoccaggio e lo smaltimento degli animali morti



- Le carcasse devono essere conservate in appositi congelatori, di cui sia possibile verificare la temperatura.
- Le dimensioni della cella freezer devono essere adeguate alle esigenze di stoccaggio dell'azienda e la chiusura deve essere stagna per evitare la fuoriuscita di colaticcio.
- I congelatori devono essere posti al limite della recinzione e devono essere raggiungibili dall'esterno; in alternativa possono essere tenuti sottochiave in un locale della struttura dedicato solo a tale uso.
- E' necessario comunicare all'ASL competente per territorio gli avvenuti decessi e richiedere il certificato sanitario di trasporto per lo smaltimento degli animali morti.
- L'automezzo della ditta autorizzata alla raccolta spoglie animali non deve avere accesso all'interno della struttura.
- La ditta deve essere autorizzata in base ai requisiti specifici previsti dal Reg. CE 1069/2009 e dalle altre norme nazionali disciplinanti la materia.

SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

Approfondimenti ed aspetti pratici del Punto 1.3

Possedere un programma di gestione sanitaria dell'allevamento

1.3.1 Applicare misure adeguate per la gestione della malattia nelle strutture di soggiorno.

Osservare regolarmente gli animali almeno due volte al giorno, per valutare eventuali segni riconducibili a malattie.

Bisogna valutare: variazione dell'appetito e del consumo di acqua, difficoltà motorie, problemi respiratori, gastrointestinali e neurologici, ritardo nella crescita, mortalità anomala, segni di ferite.

Programma vaccinale e profilassi antiparassitaria

Dovranno essere messe in atto, secondo tempi, modalità e scadenze predefiniti.

Il Veterinario Libero Professionista Responsabile Sanitario della struttura valuterà:

- *precedenti malattie infettive e parassitarie;*
- *categorie a rischio;*
- *stato epidemiologico delle malattie sul territorio;*
- *osservazione del periodo di isolamento.*

E' **buona pratica** conservare le indicazioni d'uso dei vaccini e possedere:

- un protocollo d'impiego, per assicurare la corretta somministrazione;
- schede cliniche per ogni soggetto, in cui riportare trattamenti vaccinali e antiparassitari, con le date di esecuzione;
- libretto sanitario per ogni cane, su cui riportare il contenuto delle cartelle cliniche.

La vaccinazione è un atto medico.

I vaccini devono essere conservati in frigo ed utilizzati entro la data di scadenza.

N.B.: Possedere e mettere in pratica una procedura di pulizia, disinfezione e disinfestazione dei locali e delle attrezzature (come descritto nei precedenti paragrafi), avvalendosi di idropulitrice con vapore a 100°C.

SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

Approfondimenti ed aspetti pratici del Punto 1.3

Possedere un programma di gestione sanitaria dell'allevamento

Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/1954)

Con il termine **zoonosi** si intende una qualsiasi malattia infettiva o parassitaria degli animali che può essere trasmessa all'uomo.

DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE D.P.R. 320/1954

Art 1

Le malattie degli animali per le quali si applicano le disposizioni del presente regolamento sono quelle a carattere infettivo e diffusivo. Si considerano tali le seguenti malattie (relative agli animali d'affezione): rabbia, echinococcosi, leptospirosi, salmonellosi, TBC clinicamente manifesta, rickettsiosi, leishmaniosi.

Art. 2

Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali di cui all'articolo 1, deve essere immediatamente denunciato al Sindaco, che ne dà subito conoscenza al Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente.

Sono tenuti alla denuncia:

- *i veterinari delle ASL che comunque siano venuti a conoscenza di casi di malattia infettiva e diffusiva;*
- *i veterinari liberi esercenti;*
- *i proprietari e i detentori di animali anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo;*

- *gli albergatori, i conduttori di stalle di sosta e di pubbliche stazioni di monta e gli esercenti le mascalcie.*

La denuncia è obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifica entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata.

Art. 3

La denuncia delle malattie infettive e diffuse può essere fatta per iscritto o verbalmente.

La denuncia per iscritto, quando non è consegnata a mano, deve essere fatta pervenire all'ufficio comunale in modo da provarne l'avvenuto recapito. Su richiesta del denunciante l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta della denuncia.

In tale denuncia devono essere indicati:

- a) la natura della malattia accertata o sospetta;*
- b) il cognome e nome del proprietario degli animali morti, ammalati o sospetti, l'ubicazione precisa del ricovero o del pascolo in cui questi si trovano, il numero e l'eventuale recente provenienza, il numero dei rimanenti animali sospetti o sani, il*

SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

Approfondimenti ed aspetti pratici del Punto 1.3

Possedere un programma di gestione sanitaria dell'allevamento

giorno in cui cominciò la malattia o avvenne la morte;

c) le eventuali osservazioni del veterinario e le precauzioni adottate d'urgenza per prevenire la diffusione della malattia.

I veterinari devono fare sempre la denuncia per iscritto.

I comuni sono tenuti a fornire gratuitamente ai veterinari esercenti o a chiunque ne faccia richiesta appositi moduli stampati per la denuncia al sindaco.

Le denunce verbali devono essere trascritte dall'ufficio comunale sui moduli sopra indicati.

Art. 4

Ai proprietari o detentori di animali è fatto obbligo, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti di una delle malattie indicate nell'art. 1, di:

- a) isolare gli animali ammalati;*
- b) accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti;*
- c) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale od altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del veterinario comunale.*

Art. 5

I casi di [omissis] tubercolosi nei cani, nei gatti, nelle scimmie e negli psittacidi, di

rabbia, di rickettsiosi e di rogna - se trasmissibile all'uomo - devono essere segnalati dal

veterinario comunale all'ufficiale sanitario unitamente alle misure urgenti adottate per impedire il contagio all'uomo.

Parimenti l'ufficiale sanitario deve segnalare al veterinario comunale i casi delle malattie sopra elencate accertati nell'uomo. Per la tubercolosi la segnalazione viene limitata ai casi nei quali non sia possibile escludere la trasmissione della malattia agli animali.

Le disposizioni contenute nei due commi precedenti si applicano anche nei casi di [omissis] leishmaniosi, di leptospirosi, di psittacosi (ornitosi), per le quali malattie l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica determina con speciali ordinanze le misure sanitarie da adottare.

Art. 24

(impianti speciali adibiti al concentramento di animali e che possono costituire pericolo per la diffusione di malattie infettive e diffuse)

Sancisce l'obbligo di autorizzazione sanitaria per i canili gestiti da privati o enti a scopo di ricovero, commercio o addestramento.

SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

Approfondimenti ed aspetti pratici del Punto 1.3

Possedere un programma di gestione sanitaria dell'allevamento

1.3.2 Garantire la pulizia degli animali presenti nella struttura

Gli animali devono essere accuditi anche alla cura del mantello e della cute.

E' necessario:

- sottoporli a spazzolature frequenti in funzione del tipo di pelo;
- lavare gli animali in caso di imbrattamento e/o cattivo odore, sia per evitare che la cute a contatto delle deiezioni possa macerare - es. cani infermi o anziani che non siano più in grado di provvedere in maniera autonoma alla toelettatura del proprio corpo - sia perché un animale pulito e con un "buon odore" è molto più attraente (indice di adottabilità);
- asciugare gli animali con phon/soffioni adeguati;
- effettuare i lavaggi in giornate con clima mite oppure tenere l'animale in un ambiente caldo/preriscaldato, privo da correnti d'aria.

1.3.3 Adottare un efficace sistema per la rimozione delle deiezioni

- rimuovere/raccogliere frequentemente le feci;
- utilizzare l'idropulitrice: facilita e riduce i tempi di allontanamento delle deiezioni e può risultare utile in circostanze in cui sia sconsigliato l'uso dei detergenti e disinfettanti;
- utilizzare l'aspirapolvere per raccogliere il pelo;
- allontanare l'acqua in eccesso che residua sulla pavimentazione a fine pulizia;
- ripetere le operazioni di pulizia almeno 2 volte al giorno;
- pulire le aree di sgambamento e rimuovere le feci due/tre volte al giorno.